



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE F.J. IMPIANTI S.R.L. avente ad oggetto la fornitura di arredi su misura per la sede AIFA di via del Tritone n. 142 – CIG 9346926F54 – CUI F97345810580202200018.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre

2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *"di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale"*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente

concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso “*conto di tale scelta nella motivazione*”;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo “*nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio*” e nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto in parola col CUI F97345810580202200018;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Area Amministrativa del 12/07/2022, acquisito al prot. AIFA n. 82694 del 12/07/2022, con il quale si richiede la fornitura di arredi su misura necessari per procedere all'allestimento della sede di AIFA di via del Tritone n. 142, di cui al contratto CIG Z06333D8C2 stipulato in data 13/12/2021, per un importo complessivo di euro 44.725,00 (quarantaquattromilasettecentoventicinque/00), oltre IVA di cui euro 165,00 (centosessantacinque/00) per costi per la sicurezza per rischi interferenti;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” attestante la copertura finanziaria, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio il 13/07/2022 col n. 79/2022;

Visto il verbale del Tavolo tecnico del 27/05/2022, allegato al predetto modulo 232_01, dal quale si evince che l'Area Amministrativa ha richiesto un preventivo, per la fornitura di

arredi su misura per la sede AIFA di via del Tritone n. 142, ai seguenti due OE, iscritti al Me.PA. al Bando "Beni" nella Categoria "Arredi per ufficio e complementi di arredo":
F.J. IMPIANTI S.R.L. (P.IVA 09332491001) e NEWTON DI DE CAROLIS FRANCESCA (P.IVA 02339670602);

Preso atto che entro la data di scadenza delle ore 10:00 del 26/05/2022, termine indicato nella citata richiesta di preventivo, l'OE F.J. IMPIANTI S.R.L. ha inviato un'offerta per euro 45.160,00 oltre IVA, mediante pec acquisita al prot. AIFA n. 63337 del 26/05/2022, mentre l'OE NEWTON DI DE CAROLIS FRANCESCA ha inviato un'offerta per euro 47.180,00 oltre IVA, mediante pec acquisita al prot. AIFA n. 63368 del 26/05/2022;

Preso atto che il Tavolo tecnico, dopo aver visionato dette offerte, ha proceduto a richiedere all'OE con il preventivo più basso, F.J. IMPIANTI, chiarimenti in merito alla formulazione dell'offerta, avendo riscontrato nel preventivo di detto OE una descrizione che non dava certezza circa la conformità del prodotto offerto a quanto richiesto da AIFA, sebbene l'immagine riportata fosse corrispondente al prodotto "Supporto in acciaio" richiesto;

Vista la nota inviata dall'OE F.J. IMPIANTI, acquisita al prot. AIFA n. 64717 del 30/05/2022, con la quale detto OE, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha, altresì, ribassato il proprio preventivo offrendo un importo complessivo di euro 44.725,00 (quarantaquattromilasettecentoventicinque/00) oltre IVA, di cui euro 165,00 (centosessantacinque/00) per costi per la sicurezza per rischi interferenti;

Visto il verbale del Tavolo tecnico del 30/05/2022, dal quale risulta che, a seguito del chiarimento fornito dall'OE F.J. IMPIANTI, l'offerta di detto OE, pari ad un importo complessivo di euro 44.725,00 (quarantaquattromilasettecentoventicinque/00) oltre IVA di cui euro 165,00 (centosessantacinque/00) per costi per la sicurezza per rischi interferenti, risulta conforme alle specifiche del servizio richieste dall'AIFA e risulta, altresì, essere quella con il prezzo più basso e inferiore all'ammontare di euro 48.000,00 (quarantottomila/00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza da interferenza, indicato nella richiesta di preventivo quale importo massimo dell'eventuale affidamento;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società F.J. IMPIANTI S.R.L., rilasciata dal dirigente dell'Area Amministrativa richiedente l'acquisto;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del Me.PA. un nuovo strumento informatico denominato "Trattativa Diretta", indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto che l'OE in parola è iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e fornisce gli arredi su misura richiesti da AIFA all'interno del Bando Me.PA. "Beni-Arredi per ufficio e complementi di arredo";

Appurato che trattasi di OE *"in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento"*, in quanto già utilizzato nel 2020 da AIFA con buon esito per la fornitura di n. 2 sistemi di videoconferenza con relativi servizi per le sale riunioni della sede AIFA di via del Tritone n. 181, CIG ZA42C844CC, a seguito di affidamento mediante trattativa diretta sul Me.PA. all'interno del Bando Me.PA. "Beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio servizi-servizi per l'information & communication technology e servizi- servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature";

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"*;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'O.E. in parola, risulta, giusta e-mail dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 28/07/2022, essere stato fornitore AIFA nel 2020 ma con riferimento ad un acquisto di servizi e forniture ICT appartenenti ad un bando Me.PA. diverso rispetto a quello dell'acquisto in oggetto;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta "Trattativa Diretta" sul Me.pa, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)"* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale

garanza è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento della Trattativa Diretta fornito dal Me.PA. con l'operatore economico F.J. IMPIANTI S.R.L. (P.IVA 09332491001), con sede in Roma (RM), Via dei Castani 144/D – 00172, per la fornitura di arredi su misura per la sede AIFA di via del Tritone, 142-CIG 9346926F54 - CUI F97345810580202200018.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico F.J. IMPIANTI S.R.L., come da preventivo allegato al predetto modulo di richiesta di acquisto, per un importo pari a euro 44.725,00 (quarantaquattromilasettecentoventicinque/00), oltre IVA di cui euro 165,00 (centosessantacinque/00) per costi per la sicurezza per rischi interferenti.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta spesa di euro 44.725,00 (quarantaquattromilasettecentoventicinque/00), oltre IVA graverà sul budget anno 2022.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE F.J. IMPIANTI S.R.L..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Antonino Laganà

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 13/07/2022 n. 79/22 attestante la copertura finanziaria (sempre obbligatorio);
2. Verbali del Tavolo tecnico del 27/05/2022 e del 30/05/2022;
3. N. 1 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;
4. Preventivo del fornitore.

Pubblicato sul profilo del committente in data 03/08/2022 **.**